



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

L'Assessore

Venezia, 16/06/2021

Prot. n. 175854

All' Unione Nazionale Organizzatori Eventi (UNOE)

Pec: robertoauteri@pec.robertoauteri.it

Oggetto: Trasmissione parere in ordine all' ammissibilità delle mostre – mercato rispetto alla vigente normativa in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto.

Facendo seguito all'incontro svoltosi con codesta Unione relativa all'ammissibilità delle mostre – mercato rispetto alle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, come concordato ho provveduto ad effettuare le opportune verifiche per il tramite delle strutture regionali. Trasmetto, pertanto, in allegato, il parere formulato dall'Avvocatura regionale, nel quale si ritiene che le mostre-mercato siano ammissibili in zona gialla e arancione e che, per quanto riguarda le zone rosse, siano ammissibili le mostre-mercato riguardanti prodotti agricoli, florovivaistici e alimentari.

Cordiali saluti.

Roberto Marcato

Sviluppo Economico, Energia, Legge Speciale per Venezia
Artigianato, Commercio, Industria, PMI, Ricerca e Innovazione, Fiere,
Polo industriale di Marghera Banda Larga, Acque minerali e termali

Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia Tel. 041 2792827 Fax 041 2792856
e-mail: assessore.marcato@regione.veneto.it PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 13/04/2021 Protocollo N°167204

Class: A.040.03.1

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Mostre mercato – ammissibilità rispetto alla normativa anticovid-19 – Vs. richiesta di parere con nota 9.4.2021 prot. 162622 – riscontro

All'Area Politiche Economiche, Capitale Umano
e Programmazione Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio
e Servizi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia

industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

In riscontro alla richiesta di parere in oggetto, si comunica che, agli effetti della disciplina anticovid-19 sia preferibile l'assimilazione delle mostre-mercato ai mercati e non alle fiere in considerazione e nei limiti di quanto segue.

Nell'applicazione, da ultimo, del DPCM 2.3.2021 e prima degli analoghi provvedimenti, si è sempre considerato ammesso il mercato **all'aperto** e su area pubblica (o anche privata di stretta pertinenza di quelle pubbliche come gli spazi accessibili dalle strade), qualsiasi prodotto sia offerto in vendita o comunque esposto. In sostanza, si è considerata come "mercato" agli effetti anticovid-19 l'attività descritta nella scheda "*COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)*". Con apposite ordinanze regionali, si sono posti vincoli allo svolgimento di tali attività, come la creazione di ingressi e uscite separate, delimitazione degli spazi, controllo anche comunale, ecc.. Si è tuttavia sempre considerata ammissibile tale attività proprio in quanto caratterizzata dallo svolgimento all'aperto.

I mercati di cui sopra sono poi facilmente controllabili e non caratterizzati da afflusso ingovernabile di persone.

Solo in presenza di disposizioni specifiche e inequivoche quale quella dell'art. 45, comma 2, DPCM 2.3.2021, si sono ritenuti soggetti a divieto anche tali mercati, salvo che per le merceologie comunque aperte alla vendita (es. prodotti agricoli, florovivaistici, alimentari).

Per contro, si è ritenuto che il "mercato" vietato da disposizioni quale quella dell'art. 26, comma 2, DPCM sia il mercato svolto in tutto o in gran parte (v. le aree di distribuzione) al chiuso.

Ipotesi diversa è quella delle "sagre", pur essa caratterizzata dallo svolgimento all'aperto ma anche connotata da concentrazione incontrollata e intensa di frequentatori con inevitabili assembramenti pericolosi.

Avvocatura regionale
Direzione Risorse di Struttura, Vice Coordinatore, Contenzioso Costituzionale
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia
Tel. 041/2794907 – Fax 041/2794912
avvocatura@regione.veneto.it - avvocatura@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Orbene, in tanto in quanto le mostre-mercato presentino con il mercato di cui alla prima tipologia sopra esaminata l'elemento dello svolgimento all'aperto, negli spazi normalmente occupati dal mercato periodico su area pubblica, si ritiene che le mostre-mercato medesime presentino elementi di maggiore analogia, per l'appunto, con i mercati all'aperto considerati all'inizio piuttosto che con le fiere, in ogni forma queste ultime vengano espletate.

L'attribuzione di rilevanza, nella materia in questione (prevenzione del contagio da Covid-19), alla **"analogia"** con le ipotesi oggetto di divieto è operata dalla disposizione dell'art. 16, DPCM, per il quale *"Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi"* (v. art. 16).

Non appare, quindi, decisivo il riferimento alla legislazione regionale sugli eventi fieristici. La l.r. 11/2001 include le mostre-mercato tra le "manifestazioni fieristiche" ma agli effetti della normativa anticovid-19 risulta predominante la ratio della localizzazione e modalità di svolgimento degli eventi, cosicché se la mostra mercato presenta analogia con il mercato, venendo svolta su area pubblica all'aperto, assoggettata alla disciplina del mercato su area pubblica vista all'inizio.

D'altronde, la l.r. 11/01, all'art. 3, esclude la propria applicazione, da un lato, alle *"attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche"*, il che dimostra che tale ultima situazione (commercio al dettaglio su aree pubbliche è a confine con la mostra-mercato, non essendo necessario –diversamente- distinguere le due fattispecie), dall'altro, alle *"feste e le sagre paesane"*, che invece sono assimilate alle fiere dalla normativa anticovid-19 venendo sottoposte allo stesso divieto delle fiere "comunque svolte". Tali disposizioni della legge regionale dimostrano l'impossibilità di "esportare" le categorie della l.r. 11/01 nell'ambito della normativa anticovid-19.

Né infine, appare rilevante, per quanto sopra detto, l'elemento della qualificazione come attività di natura prevalentemente promozionale o commerciale della mostra-mercato, posta l'analogia per modalità di svolgimento riscontrabile tra commercio su area pubblica e le predette forme di svolgimento di attività economica.

Posta la rilevanza dell' "analogia" degli eventi, tale elemento (analogia) non può, in direzione opposta, determinare l'esonero dal divieto laddove sia rinvenibile l'elemento su cui l'analogia stessa è incentrata secondo la ricostruzione operata sopra, e cioè lo svolgimento all'aperto dell'evento. L'analogia riempie pur sempre un vuoto, qual è nella fattispecie la mancata menzione delle mostre-mercato. Le fiere, invece, anche se effettuate all'aperto sono comunque direttamente e inequivocabilmente raggiunte dallo specifico divieto posto dal DPCM.

Si ritiene, conclusivamente, che le mostre-mercato siano ammissibili in zona gialla e arancione e, per quanto riguarda le zone rosse, limitatamente a quelle che riguardano –ove prodotti agricoli, florovivaistici e alimentari.

Distinti saluti

AVVOCATURA REGIONALE

Avvocato coordinatore f.f.

Avv. Franco Botteon

Avvocatura regionale

Direzione Risorse di Struttura, Vice Coordinatore, Contenzioso Costituzionale

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia

Tel. 041/2794907 – Fax 041/2794912

avvocatura@regione.veneto.it - avvocatura@pec.regione.veneto.it